

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILENA FALASCHI - Presidente -  
Dott. PATRIZIA PAPA - Consigliere -  
Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -  
Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE
----------------------------

Ud. 06/03/2024 -  
CC

R.G.N. 33480/2018

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 33480-2018 proposto da:

ANTONIO, elettivamente domiciliato in

giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -****contro**

BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso la propria AVVOCATURA, rappresentata e difesa dagli avvocati

giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 2375/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

lette le memorie delle parti.

### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO**

**1.** A seguito di accertamenti ispettivi dell'Autorità di Vigilanza esperiti nel corso dell'anno 2015 nei confronti della Banca Atestina Credito Cooperativo (poi fusa nella Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi), di cui era sindaco Antonio, venivano riscontrate a suo carico alcune violazioni sanzionabili, in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 53 co. 1, lett. b) e d), del D. Lgs. n. 385/93, alla luce del titolo IV, cap. 11, delle Istruzioni di vigilanza banche, circolare 229/99, del titolo I, cap. 1, parte quarta, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263/06, del titolo V, cap. 7, Circolare n. 263/06, 15 aggiornamento, ed infine delle disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, parte I, Titolo IV, cap. 1, Circolare n. 285/13.

Le suddette violazioni venivano contestate al menzionato e, all'esito del conseguente procedimento nell'ambito del quale il destinatario dell'atto di contestazione presentava anche le sue controdeduzioni, la Banca d'Italia, con provvedimento n. 170/2016, irrogava nei riguardi del medesimo sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 16.500,00, con riferimento alle anzidette violazioni a lui ascritte ed appositamente contestate.



Il predetto provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia veniva tempestivamente impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che, nella costituzione dell'opposta Banca d'Italia, con la sentenza n. 2375/2018 (depositata il 12 aprile 2018), rigettava integralmente la formulata opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese giudiziali.

A sostegno della ravvisata infondatezza totale dell'opposizione, la Corte d'Appello rigettava, in primo luogo, le doglianze relative all'assunta illegittimità del procedimento di contestazione prodromico all'emanazione della sanzione, con specifico riferimento alle prospettate violazioni del principio del contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori, alla supposta inosservanza del termine decadenziale delle contestazioni, al mancato rispetto del termine generale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990.

Il giudice dell'opposizione riteneva, poi, l'infondatezza della richiesta di applicazione della norma sopravvenuta più favorevole di cui al D. Lgs. n. 72/2015.

Quanto alle censure attinenti propriamente al merito degli accertati addebiti, la sentenza, dopo aver ricostruito in termini generali il ruolo che deve assumere il collegio sindacale, in rapporto ai poteri spettanti agli organi esecutivi societari, osservava che le contestazioni censuravano specifici comportamenti assunti in violazione delle attribuzioni dei sindaci, contestazioni che però non risultavano scalfite dalla generica censura del ricorrente.

Quanto alla determinazione della sanzione, dopo avere richiamato il contenuto dell'art. 11 della legge n. 689/81, la sentenza



riteneva che quella irrogata fosse congrua, avuto riguardo alla sostanziale inefficacia dell'attività svolta che nemmeno aveva posto in essere alcuna attività riparatoria dell'illecito commesso.

In relazione alla pretesa illegittimità dell'avvenuta pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del provvedimento sanzionatorio, ancor prima che venisse esaminata la sua richiesta di sospensione, la Corte d'Appello rilevava che il giudizio aveva ad oggetto solo la legittimità del provvedimento sanzionatorio e che la deduzione dell'opponente investiva il pregiudizio alla reputazione scaturente dalla pubblicazione, che esulava dai limiti della cognizione del giudice dell'opposizione.

**2.** Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di sette motivi.

La Banca d'Italia ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

**3.** Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione, in relazione all'art. 24 della legge n. 262/2005 e della disciplina comunitaria di settore, e precisamente della Direttiva 2013/36/UE e dei principi generali rinvenibili nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, del principio di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie.

Si evidenzia che la Banca d'Italia ha provveduto con le medesime strutture interne sia ad istruire il procedimento sanzionatorio sia ad adottare il provvedimento irrogativo della sanzione, con una commistione di ruoli che contravviene ai predetti principi.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che la regolamentazione secondaria dell'organizzazione della Consob



preveda in capo alla stessa, nell'ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell'attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito), non comporta per ciò solo alcuna violazione dell'art. 6 CEDU in tema di garanzia del giusto processo; per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. n. 3734 del 15/02/2018).

Trattasi di principio anche di recente riaffermato (Cass. n. 1601/2021; Cass. n. 24375/2023), ed al quale ritiene il Collegio debba assicurarsi continuità, ancorché nella fattispecie in cui si tratti di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.

Infatti, è stato ribadito che il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d'Italia non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del



diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. n. 16517 del 31/07/2020).

Invero, in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula soltanto che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; Cass. 22.4.2016, n. 8210).

Diversamente non rileva che la regolamentazione secondaria dell'organizzazione delle autorità indipendenti preveda in capo alle stesse, nell'ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell'attività soggetta alla loro vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, la garanzia del giusto processo è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2, n. 3734 del 15/02/2018). In tal senso, il richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1595 e 1596 del



2015 deve reputarsi inconferente (Cass. Sez. 2, n. 23814 del 2019; Sez. 2, n. 24081 del 26/09/2019, Sez. 2, n. 8047 del 21/03/2019), atteso anche che nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa è stato infine evidenziato in ricorso.

Il cumulo di funzioni istruttorie e decisorie in capo ad un medesimo organo previsto anche dall'organizzazione interna della Banca d'Italia, ovvero l'affidamento della decisione sulla sanzione all'organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello preposto allo svolgimento dell'istruttoria, non comporta, di per sé, la violazione dell'art. 6 CEDU, anche quando esso si risolva in una anticipazione del giudizio, dovendosi comunque aver riguardo, per poter configurare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità in capo all'organo investito della funzione decisoria, alla portata ed alla natura delle eventuali attività e decisioni preliminari, da valutarsi caso per caso (Cass. n. 3845 del 17/02/2020), timore che nella specie è da escludersi.

**4.** Il secondo motivo denuncia in relazione agli artt. 70-72 della Direttiva 36/2013/UE ed all'art. 3, co. 1, della legge n. 154/2014, la violazione del principio di retroattività dello *ius superveniens* più favorevole nonché la violazione del D. Lgs. n. 72/2015, sollevandosi anche eccezione di incostituzionalità e la deduzione di violazione della Direttiva n. 59/14/UE.

La sentenza impugnata ha escluso che alla vicenda potessero trovare applicazione le disposizioni sopravvenute di cui al D. Lgs. n. 72/2015, in ragione della espressa scelta del legislatore di imporne l'applicazione alle sole violazioni commesse in data successiva alla sua entrata in vigore.



Si evidenzia che però, ove le condotte contestate fossero state poste in essere in data successiva, avrebbero beneficiato di un più favorevole trattamento sanzionatorio.

Ne deriva che la scelta legislativa in punto di irretroattività della *lex mitior* è illegittima rispetto al diritto comunitario (il che ne impone la disapplicazione), occorrendo in ogni caso segnalarne l'illegittimità costituzionale.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'Appello deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte.

Relativamente alle sanzioni amministrative ex artt. 144 e 144-ter TUB, irrogate prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, non avendo esse natura sostanzialmente penale, non opera il principio di retroattività della "*lex mitior*", con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede l'applicazione a tali sanzioni del principio del "*favor rei*", non sussistendo una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (Cass. n. 17209 del 18/08/2020).

Il carattere non sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa (cfr. altresì Cass. n. 3656/2016; Cass. n. 24850/2019), implica quindi che, stante l'assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e della previsione di sanzioni accessorie e della confisca, non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del *favor rei* al fine di applicare le modifiche alla parte V del d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015 (Cass. n. 27833 del 03/10/2023), occorrendo altresì escludere che tale



interpretazione violi i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia) atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. (cfr. Cass. n. 13433/2016, nonché Cass. n. 26983/2022, in relazione ad analoga censura sollevata nel diverso giudizio di opposizione promosso da altri componenti del collegio sindacale della medesima banca).

**5.** Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dei termini previsti per il procedimento sanzionatorio, stante la mancata contestazione immediata nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, con la decadenza dal potere di irrogazione della sanzione.

Si deduce altresì che sarebbe decorso il termine di 240 giorni di cui alle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria della Banca d'Italia, con la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

Anche tale motivo appare inammissibile, ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la decisione gravata deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte, in merito al carattere meramente ordinatorio del termine de quo, e senza che il motivo offra elementi per indurre a rivedere il proprio orientamento.

Va qui ribadito che deve affermarsi l'inconciliabilità della legge n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si



pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente, considerato, inoltre, che le disposizioni della legge n. 689 del 1981, "costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti esterni" (Cass. Sez. U. n. 9591/2006 e Cass. n. 15019/2013).

Va, perciò, confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono temporalmente soggetti solo al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva previsto dal citato art. 28 della legge n. 689/1981, e non a termini ulteriori di decadenza e/o perenzione, non previsti dalla legge stessa. E' stato, altresì, condivisibilmente puntualizzato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avuto riguardo all'art. 21-octies, comma 2, della citata legge n. 241/1990, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 del T.U.F. non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto (cfr. Cass. n. 24784/2010; Cass. n. 7777/2011; Cass. n. 15019/2013, cit., e Cass. n. 4363/2015), principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie di cui all'art. 195 co. 2 TUF ed all'art. 24 co. 1, della legge n. 262/2005.

Quanto invece alla diversa deduzione della violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, si ricorda che, in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo



accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (Cass. n. 9022 del 30/03/2023; Cass. n. 21171/2019).

Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 27405/2019) il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "*dies a quo*" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, competendo al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Nella sentenza gravata, la Corte d'Appello ha fatto puntuale applicazione di tali principi, avendo in particolare ritenuto che il termine entro il quale andava effettuata la contestazione doveva farsi decorrere dal 3 maggio 2015, al fine di permettere alla Banca d'Italia di poter valutare le deduzioni proposte da parte del



soggetto sottoposto al procedimento sanzionatorio. Ha altresì evidenziato come la stessa Banca avesse in realtà anticipato detto termine alla data del 22 aprile 2015, allorché aveva formulato le proprie deduzioni in punto di diritto, osservando che anche in relazione a tale anticipazione, la notificazione risultava esser tempestiva.

Trattasi di motivazioni logiche e coerenti, che esprimono la valutazione in fatto operata dal giudice di merito circa la verifica del rispetto del termine di cui all'art. 14 citato, e che in quanto tali sfuggono al sindacato di questa Corte.

**6.** Il quarto motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 3 della legge n. 241/90 ed agli artt. 1, 3, 4, 5, 8 bis, 11 della legge n. 689/81 nonché agli artt. 144 e 145 TUB, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha disatteso le critiche sollevate nel merito dal ricorrente, riferendo genericamente che questi si era limitato a riportare le precedenti difese, non già per contestare l'iter argomentativo del provvedimento sanzionatorio, ma per evidenziarne il difetto di motivazione.

Come si ricava dalla lettura dello stesso provvedimento sanzionatorio, aveva nelle controdeduzioni negato gli addebiti mossi, rimarcando in particolare le sue anticipate dimissioni dalla carica di sindaco. Inoltre, si sottolinea che sempre nelle difese era stata fatta emergere l'azione critica mossa nei confronti della gestione della banca e dello stesso collegio sindacale, tanto che era stato poi alla fine costretto alle dimissioni anticipate.

Tali considerazioni erano state poi reiterate nell'atto di opposizione in sede giurisdizionale.



Il quinto motivo di ricorso denuncia in relazione al D. Lgs. n. 72/2015, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e specificamente in relazione alle dimissioni del ricorrente dalla carica di sindaco a far data dal marzo del 2015.

Tale evento è stato messo in rilievo sin dalle controdeduzioni ed è stato nuovamente rimarcato in sede di opposizione, ma è stato del tutto pretermesso dalla Corte d'Appello che non ne ha tenuto conto nemmeno ai fini della determinazione della sanzione.

I motivi da esaminare congiuntamente per la loro connessione sono fondati.

Deve reputarsi che le censure nel loro insieme mirino a denunciare la carenza di motivazione che connoterebbe la sentenza impugnata, nella parte in cui sono state disattese le proprie censure di merito, quanto alla ricorrenza della propria responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della sanzione irrogata.

Osserva il Collegio che in alcun punto della decisione gravata risulta operato un riferimento ai fatti che sono specificamente stati contestati ai componenti del collegio sindacale, e che la Corte d'Appello, dopo aver ricostruito in termini astratti ed ipotetici i compiti che incombono sul collegio sindacale (così a partire da pag. 11), sempre in assenza di qualsivoglia specifico riferimento a vicende interessate dalla contestazione, ha disatteso le doglianze del ricorrente affermando "Così delineate le attribuzioni del collegio sindacale, nel caso in esame le contestazioni censuravano specifici comportamenti assunti in violazione delle richiamate attribuzioni, contestazioni che non



risultano scalfite dalla generica censura impugnatorio prospettata dal ricorrente”.

Come, sia pur per somma sintesi, riportato in ricorso, aveva inteso sottoporre al giudizio della Corte d’Appello la rilevanza sia della propria condotta per effetto delle dimissioni anticipate, sia per effetto delle critiche sollevate all’operato dei vertici della banca, allorché era ancora in carica come sindaco (cfr. pag. 21 del ricorso), ma manca un qualsiasi riferimento a tali elementi che possa esser reputato connotato da un minimo di specificità nella sentenza impugnata (che sebbene riferisce della qualità di dimissionario del ricorrente incidentalmente a pag. 11, non provvede poi a dare rilievo a tale evento nella prospettiva difensiva nel quale lo collocava la difesa del ricorrente).

Come ricordato dalla stessa sentenza, ancorché i vizi di motivazione del provvedimento sanzionatorio, in ordine alle difese sollevate dal sanzionato, non comportino la nullità del provvedimento, stante la natura giuridica del giudizio di opposizione, che è giudizio sul rapporto e non sull’atto, rientra nel dovere del giudice adito valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e poi riproposte in sede giurisdizionale, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. S.U. n. 1786/2010; Cass. n. 12503/2018).

A tale dovere si è nella sostanza sottratta la Corte d’Appello che con una formula di stile, sostanzialmente elusiva del dovere di motivazione, si è limitata ad affermare l’inidoneità delle tesi difensive del ricorrente a scalfire la fondatezza delle contestazioni,



senza però riferire né quali fossero le contestazioni né quali fossero le censure sollevate.

Trattasi di motivazione che risulta ampiamente al di sotto del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), risolvendosi in un'apodittica conferma della bontà delle tesi della Banca d'Italia, priva di alcun concreto riferimento agli argomenti che invece il ricorrente aveva addotto per contestarla.

I motivi in esame devono quindi essere accolti, con la conseguente cassazione della sentenza, atteso il difetto assoluto di motivazione.

**7.** Il sesto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8 bis, 10 ed 11 della legge n. 689/81, nonché dell'art. 144 quater del D. Lgs. n. 72/2015, degli artt. 47 e ss. della Carta dei diritti di Nizza e degli artt. 6 e 13 EDU, anche in relazione alla carenza di motivazione circa la quantificazione della sanzione irrogata, è assorbito per effetto dell'accoglimento del quarto e del quinto motivo.

**8.** Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2, co. 5, del D. Lgs. n. 72/2015 e dell'art. 68 della Direttiva 2013/36/UE, in quanto ai sensi di tale Direttiva la pubblicazione sul sito web delle sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti presuppone che si tratti di provvedimenti avverso i quali non sia stato avanzato ricorso. Ma anche laddove sia stata permessa la pubblicazione, la stessa Direttiva impone che sul medesimo sito sia data informazione sullo stato del ricorso.



Ciò non è avvenuto e quindi sussiste la responsabilità della controparte.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la *ratio* della sentenza impugnata che, nell'esaminare la doglianza relativa alla avvenuta pubblicazione della delibera sanzionatoria sul sito web della Banca d'Italia ha sottolineato come il giudizio di impugnazione della sanzione abbia ad oggetto esclusivamente la legittimità del provvedimento impugnato, nel mentre la doglianza del ricorrente afferiva ad un pregiudizio reputazionale scaturente dalla asserita indebita pubblicazione, pregiudizio il cui ristoro avrebbe potuto essere coltivato in altra sede.

Trattasi di *ratio* che sottende l'estraneità della contestazione all'ambito naturale del giudizio di opposizione, che però non risulta specificamente attinta dal motivo in esame, che si limita a reiterare la tesi della illegittimità della condotta della Banca d'Italia, così che, per la carenza di specificità, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

**9.** Il giudice di rinvio che si designa nella Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

### **PQM**

Accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbito il sesto motivo e rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 marzo 2024.

**Il Presidente**  
**Milena Falaschi**

